



FLC CGIL
Ravenna
*federazione lavoratori
della CONOSCENZA*

... in primo piano

Rassegna di notizie a cura
della FLC CGIL di Ravenna



n. 143 del 28/06/201

DOCENTI NEO ASSUNTI: adempimenti per chi ha differito la presa di servizio

Dichiarazioni obbligatorie e facoltative e regolarizzazione economica del contratto individuale di lavoro.

I docenti neo assunti che hanno differito la presa di servizio assumeranno servizio nella sede assegnata venerdì 1 luglio 2016 (o al termine degli esami di stato). Chi ha differito al 1 settembre 2016 dovrà assumere servizio nella scuola/ambito ottenuto con la mobilità. Tutti i docenti hanno già stipulato, nei mesi scorsi, il contratto individuale di lavoro attraverso le istanze online. Il contratto è stato già registrato e deve solo essere formalmente confermato, ai fini economici, con la registrazione a sistema dell'effettiva presa di servizio da parte del Dirigente della scuola assegnata. Questa registrazione permetterà la regolare emissione dello stipendio a partire dal mese di luglio. Tenuto conto che gli uffici scolastici territoriali hanno emanato disposizioni non univoche, consigliamo di portare con sé la copia del contratto e dell'accettazione a suo tempo ottenuta dal SIDI. All'atto dell'assunzione in servizio sono richiesti alcuni adempimenti.

Documenti di rito

I documenti di rito sono quelli che attestano i titoli, le condizioni e gli stati per essere assunti nella pubblica amministrazione: dati anagrafici, condanne penali, obbligo di leva, titoli di studio, abilitazione, specializzazione di sostegno (se posseduta), ecc. Teoricamente non sarebbero più da produrre in quanto già dichiarati nelle domande di inclusione nelle graduatorie o di partecipazione al concorso, come ha specificato il Miur con la [circolare 65/03](#). Le Ragionerie dello Stato continuano a chiedere tale adempimento ai fini della registrazione del contratto e pertanto permane l'obbligo entro 30 giorni dalla data di assunzione. In considerazione delle norme generali sull'autocertificazione ([DPR 445/00](#) e successive modifiche e integrazioni) non è necessario produrre alcun certificato ma è sufficiente un'autocertificazione: di norma la scuola mette a disposizione uno o più modelli da compilare e firmare. Ricordiamo che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del Decreto legge 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, nella [legge 98/13](#).

Dichiarazione dei servizi

All'atto dell'assunzione a tempo indeterminato, si deve effettuare la "dichiarazione dei servizi" (art. 145 del DPR 1092/1973 e art. 2 del DPR 351/1998) nella quale devono essere elencati tutti i titoli posseduti ed i servizi prestati nello Stato (compreso il servizio militare), negli enti pubblici, nel privato e anche le attività di lavoro autonomo o da libero professionista. Questa dichiarazione, che è necessaria anche ai fini dei calcoli pensionistici, andrebbe presentata entro 2 anni dall'assunzione, ma è sempre opportuno farla il prima possibile. Per la dichiarazione è disponibile un modello e le relative istruzioni di compilazione ([nota 1943 del 10 agosto 1999](#)).

Ulteriori adempimenti

Ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi di insegnamento (valutabili) svolti precedentemente all'assunzione, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità e un livello stipendiale più alto. La ricostruzione di carriera avviene su domanda che può essere presentata una volta superato l'anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell'anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. Nella domanda, rivolta al Dirigente scolastico, si

devono elencare tutti i servizi valutabili con dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni (ai sensi del Dpr n. 445/00).

Domande ai fini previdenziali

Se non lo si è già fatto, è possibile presentare le domande (computo/riunione/riscatto/ricongiunzione) ai fini della pensione che servono ad incrementare i periodi validi per la futura pensione e quindi riguardano tutti i periodi di lavoro con iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi (Tu 1092/73 e legge 7/2/79 n. 29) compreso il servizio reso come libero professionista (legge 5/3/90 n. 45), le indennità di disoccupazione, il riconoscimento del periodo legale di studi, le specializzazioni per il sostegno, i corsi di specializzazione di durata non inferiore ai due anni (SSIS compresa), il servizio di leva o civile ecc. La valutazione sull'opportunità, anche da un punto di vista economico, di effettuare alcune di queste richieste va valutata caso per caso e pertanto è opportuno rivolgersi per la consulenza alle sedi della [FLC CGIL](#) o del patronato [INCA](#).

Adesione al fondo pensione ESPERO

Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione "tradizionale" una eventuale pensione integrativa. Questa "seconda" pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare. I lavoratori neo-assunti, hanno più di altri un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (Fondo Espero). Consigliamo di rivolgersi alla FLC territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell'adesione al fondo. È possibile acquisire informazioni anche collegandosi al [sito del fondo](#) sul quale è disponibile anche una procedura di simulazione.

FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE: firmato il CCNI 2016/2017 su MOF e Aree a rischio

Conclusa positivamente la trattativa, le scuole potranno gestire da settembre le risorse del MOF. Da subito può essere avviata la contrattazione regionale anche per le Aree a rischio.

Nel pomeriggio del 27 giugno 2016 è stato sottoscritto, dopo un serrato confronto durato qualche settimana, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2016/2017 per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) e alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.

Due le novità principali del CCNI

Da un lato la sottoscrizione del CCNI in questo periodo dell'anno, che avviene con largo anticipo rispetto agli anni passati, con la finalità di consentire alle Istituzioni scolastiche (come si dice espressamente nel Contratto) di avviare la contrattazione di Istituto entro settembre. Dall'altro l'inclusione nel CCNI anche delle risorse delle Aree a rischio per mettere gliUSR e le scuole nelle condizioni di avviare per tempo la contrattazione per queste attività. Una ulteriore novità è la definizione, all'interno del CCNI, delle percentuali di redistribuzione delle economie per le indennità di bilinguismo e trilinguismo, per le indennità di direzione al sostituto del DSGA, per i turni notturni e festivi del personale dei convitti. I criteri di ripartizione rimangono quelli degli anni passati. In particolare segnaliamo che un incremento di risorse relativo alle aree a rischio (5.411.069,00 euro) consente di mantenere invariato il finanziamento dell'anno scorso per tutte le realtà territoriali e di aumentarlo laddove si è manifestato negli anni un fabbisogno maggiore. Con il CCNI vengono ripartiti, tra le diverse voci del MOF da assegnare alle scuole, euro 689.210.000, con circa 47 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno scolastico, dopo la rimodulazione per l'a.s. 2016/2017 già concordata nell'intesa del 7 agosto 2014 all'Aran.

Gli importi previsti per il riparto sulle singole voci contrattuali sono i seguenti:

Fondo dell'Istituzione scolastica art. 84	euro 527.180.000,00
Funzioni strumentali art. 33	euro 55.240.000,00
Incarichi specifici artt. 47 e 62	euro 29.620.000,00
Attività complementari di educazione fisica art. 87	euro 22.150.000,00
Ore eccedenti sostituzione art. 30	euro 30.000.000,00
Aree a rischio art. 9	euro 23.870.000,00
Comandati art. 86	euro 1.150.000,00
Totale	euro 689.210.000,00

Per i docenti si dovrà tenere conto dell'organico dell'autonomia, istituito dalla legge 107/2015 che prevede anche l'organico potenziato, mentre per il personale ATA solo l'organico di diritto. Restano invariate la quota per le ore eccedenti (30.000.000,00) e quella per i docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli USR (50.000.000,00), prevista all'interno delle Attività complementari di educazione fisica. Con un apposito successivo accordo si regoleranno i criteri e i parametri del personale comandato ex art 86 del CCNL.

POSIZIONE DELLA FLC CGIL

Resta fermo il nostro totale disappunto per il mancato reintegro delle risorse sempre più insufficienti a fronte dell'aumento di prestazioni richieste al personale docente e Ata. Quest'ultimo particolarmente vessato dalle misure negative introdotte dalla legge 107/2015

PER L'AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE